


ALBO N. 656
Dal 21-07-2022
Al 09-09-2022
Sutera, li 21-07-2022

Il Messo

Sora Cuatrecasas



Prot. N. 5858
del 21-07-2022

COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

AREA FINANZIARIA

Piazza Sant'Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 - 0934954235 , Fax. 0934954769

Pec: comune.sutera.cf@pec.it

AVVISO

PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI DELLA TARI PER L'ANNO 2022

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2020, n. 182 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il comparto dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39 concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali";

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020 e relativi allegati A, B e C di riparto di un acconto delle risorse incrementalmente del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse incrementalmente del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e, dispone, altresì, che tali risorse sono ripartite, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2021 e relativi allegati A, B, C e D, con il quale è stato disposto il riparto del saldo delle risorse incrementalì del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020;

Visto il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

Richiamato, in particolare, l'art. 13 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che ha concesso la facoltà agli enti locali di utilizzare le risorse assegnate agli stessi negli anni 2020 e 2021 a titolo di Fondo funzioni fondamentali, evidenziando che le risorse di cui al citato fondo sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022, nonché di utilizzare le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa negli anni 2020 e 2021 anche nell'anno 2022 per le finalità per le quali sono state assegnate;

Atteso che, ai sensi del medesima disposizione, le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e, pertanto, non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sicchè possono essere utilizzate, anticipatamente rispetto all'approvazione del rendiconto, anche dagli enti in disavanzo;

Considerato che tra tali risorse è da ricomprendere l'eventuale quota del fondo funzioni fondamentali 2020 assegnato agli enti locali ai sensi dell'articolo 106 DI 34/2020 e dell'articolo 39 DI 104/2020, comprensiva della specifica quota destinata alla Tari, non utilizzata nel medesimo anno e confluita nel risultato di amministrazione;

Dato atto che l'articolo 13 del DI 4/2022 nel disciplinare l'impiego di siffatte risorse, anche nell'anno 2022, dispone che l'utilizzo debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate;

Evidenziato che il fondo funzioni fondamentali 2020 era composto di una quota destinata al minor gettito Tari (individuata nella tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021), utilizzabile, come chiarito dalle Faq della Ragioneria generale dello Stato, per il finanziamento di riduzioni del tributo in favore delle utenze domestiche e non domestiche;

Richiamate, in particolare, le seguenti risposte del MEF in riscontro alle FAQ relative alla certificazione dei fondi di cui all'art. 106 del DL n. 34/2020 e all'art. 39 del DL n. 104/2020 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali:

- FAQ 5: *La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.*

- FAQ 36: Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. (conguaglio PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DL n. 18/2020) Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre.

Atteso pertanto che, tenuto conto dell'obbligo di mantenere la destinazione dei fondi anche nell'anno 2022, l'ente locale può utilizzare la quota Tari del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali assegnato nel 2020 e non utilizzata nel 2021, per agevolare nel 2022 le utenze colpite dall'emergenza Covid-19;

Considerato che, i Comuni possono concedere riduzioni della Tari, a valere sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Atteso che la declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza, ritenendo pertanto ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Evidenziato, in relazione ai provvedimenti legislativi che hanno definito e assegnato risorse al Comune funzionali al riconoscimento di agevolazioni tributarie, la seguente disponibilità e finalizzazione di risorse finanziarie:

Norma	Risorse	Destinazione regolamentare
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020 – quota TARI D.M. 1 aprile 2021	€ 13.129,25	UD / UND

Considerato che la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 83 del 19/07/2022, ha approvato lo schema di avviso e disposto la pubblicazione dello stesso fino al 09 settembre 2022;

SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/05/2022 è stata introdotta per l'anno 2022 la seguente agevolazione straordinaria ai fini della TARI 2022:

A. **utenze non domestiche:**

- la diminuzione del 100% della quota fissa e variabile dovuta per le categorie di utenze non domestiche relative alle attività economiche sospese o soggette a limitazioni a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché quelle che seppur non risultano aver subito delle limitazioni alla propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, risultano aver subito un calo del fatturato tra l'anno 2019 e l'anno 2021 pari almeno al - 20%;

Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà indicato in apposito avviso emanato dall'ente, di apposita istanza e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il contribuente attesti, sotto la propria

responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, soggetta a limitazioni a causa dell'emergenza Covid ovvero risulta aver subito un calo del fatturato tra l'anno 2019 e l'anno 2021 pari almeno al - 20%.

Le istanze, per chiedere l'agevolazione straordinaria TARI 2022, devono essere presentate, come da modello allegato al presente avviso, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del **09 settembre 2022**, ore **13.00** tramite PEC al seguente indirizzo: comune.sutera.cl@pec.it ovvero *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sutera sito in Piazza Sant'Agata, n. 37.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute con segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie in caso di false dichiarazioni.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di agevolazioni gli interessati potranno formulare apposite richieste di chiarimenti al seguente indirizzo: comune.sutera.cl@pec.it, le cui riposte raggruppate per argomenti omogenei, in forma anonima, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale di questo ente locale all'indirizzo: www.comune.sutera.cl.it.

IL RESP.DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Giulia Monastero

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Giovanna Angela Difrancesco